

BREVI APPUNTI SUI CONSORZI AGRARI E SULLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DEGLI AGENTI

I Consorzi Agrari sono società cooperative, nate, negli ultimi anni del 1800 e nei primi del 1900 con la funzione di gruppi di acquisto a favore degli agricoltori, soci.

Nel 1892 si costituiva a Piacenza la Federconsorzi, una organizzazione a livello nazionale con compiti logistici e di coordinamento per tutte le attività commerciali nel campo agricolo.

Il regime fascista sfruttò la presenza di questa capillare rete commerciale, presente in ogni provincia (94 nel 1939) per supportare la propria politica agraria, arrivando fino all'ammasso obbligatorio del grano.

Dopo la liberazione si consolidò il mondo consortile con sulla base di un rapporto piramidale fra Consorzi agrari e Federconsorzi, cooperativa di secondo grado il cui soci erano i consorzi agrari.

Questo stato di cose è andato avanti fino al 17 giugno 1991, quando la Federconsorzi è stata sottoposta a commissariamento e liquidazione, trascinando nel proprio crac finanziario la maggior parte dei consorzi agrari, fortemente indebitati con la stessa Federconsorzi, e, salvo poche eccezioni, posti in liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio.

Mentre alcuni Consorzi Agrari non si sono ripresi, altri sono rientrati in bonis ed hanno realizzato accorpamenti, anche alla luce della legge di riforma 28 ottobre 1999 n. 410, in base alla quale i consorzi agrari hanno perso la loro caratteristica pubblicistica per diventare normali società cooperative.

L'ORGANIZZAZIONE DI VENDITA DEI CONSORZI AGRARI

La rete di vendita dei Consorzi Agrari era unica al mondo, essendo presente con un proprio punto vendita in ogni paese d'Italia.

Oltre 3.500 depositi per la distribuzione dei prodotti utili all'agricoltura, macchine, prodotti petroliferi e, sovente, commercio al dettaglio di articoli per il giardinaggio, la cura degli animali e generi alimentari (talvolta olio, vino e pasta prodotti da stabilimenti degli stessi Consorzi Agrari), collegati con magazzini per l'ammasso volontario del grano e di altri cereali, gestiti da agenti, con rappresentanza e con deposito, con una molteplicità di incarichi.

Oltre alla promozione di affari (art. 1742 c.c.), i rappresentanti sono anche incaricati di concludere gli affari promossi, hanno l'incarico di custodire i prodotti affidati in deposito, di effettuare le consegne ai clienti, oltre a gestire l'ammasso dei cereali ed a svolgere l'attività di sub-agente assicurativo.

Il numero delle agenzie si è sensibilmente ridotto, per realizzare economie gestionali, ma quelle rimaste mantengono intatto il modello classico.

LA DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI AGENZIA

La disciplina normativa di questa categoria di operatori è stata difficile ed irta di difficoltà.

Si tratta di agenti di commercio, la cui disciplina, oltre che dagli articoli 1742-1753 del codice civile, è scritta negli accordi economici collettivi.

Le norme collettive degli agenti di commercio hanno avuto uno sviluppo storico articolato, che esaminiamo in larga sintesi.

Dopo l'A.E.C. del 25 maggio 1935, vide la luce l'accordo economico collettivo 30 giugno 1938, cogente ed inderogabile ancora oggi, che costituisce il presupposto di tutti gli accordi successivi, stipulati fra le organizzazioni sindacali degli agenti e delle ditte mandanti in maniera

disgiunta, così da realizzare una disciplina simile, ma distinta, fra il settore commercio, industria, artigianato, cooperazione.

Con D.P.R. 29 dicembre 1960 n. 1842 venne reso “erga omnes” l’A.E.C. 13 ottobre 1958 per il settore commercio e con D.P.R. 16 gennaio 1961 n. 145 fu fatta analoga operazione per l’A.E.C. 20 giugno 1956 nel settore industria.

Tutti gli A.E.C. successivi hanno, invece, valore squisitamente privatistico e sono applicabili solo alle parti aderenti alle associazioni stipulanti, o, in ogni caso, nei rapporti in cui sia citata contrattualmente l’applicabilità della disciplina collettiva.

Con la direttiva CEE 86/635 del 18 dicembre 1986 e la successiva riscrittura degli articoli 1742-1753 c.c. con i Decreti legislativi 10 settembre 1991 n. 303 e 15 febbraio 1999 n. 65, le norme legislative e quelle collettive trovano molti punti di incontro e si sviluppano su binari paralleli, tant’è che gli A.E.C. sono stati oggetto di profonde modifiche.

IL CONTRATTO DI AGENZIA NEI CONSORZI AGRARI

I consorzi agrari non hanno mai riconosciuto la validità degli A.E.C., salvo, ovviamente, quello del 30 giugno 1938, dal quale non si potevano sottrarre, ed hanno fondato i rapporti con i loro agenti sui soli contratti individuali, lunghissimi ed articolati, perché “autarchici”.

Nel 1965 nacque l’A.N.S.A.C.A.P., associazione nazionale dei sindacati provinciali degli agenti dei consorzi agrari, il cui compito principale fu da subito quello di realizzare una disciplina unitaria a tutela di tutti gli agenti, in qualsiasi parte d’Italia.

Dopo lotte e scontri durati oltre vent’anni, la Federconsorzi, comprendendo non essere più sostenibile lo stato di conflittualità permanente venutosi a creare, incaricò la propria organizzazione sindacale (ASSOCAP), già investita dei contratti per i lavoratori dipendenti, di stipulare un accordo collettivo con gli agenti.

Il primo accordo porta la data del 30 giugno 1986 poi rinnovato il 21 dicembre 1993, l’8 maggio 2001, il 3 aprile 2009, il 23 gennaio 2014 ed ora in corso di rinnovo, perché in scadenza con il 31 dicembre 2017.

L’A.E.C. è strutturalmente costruito sulla falsariga di quelli esistenti nei settori commercio ed industria, dai quali si distingue perché si sofferma con attenzione alle caratteristiche proprie di questa categoria, ignorate negli accordi “normali”: il rapporto di rappresentanza, la gestione del deposito, l’attività continuativa di incasso, l’incarico di facchinaggio e di trasporto,

Su questi punti ci sono sempre state e ci sono incomprensioni lessicali e sostanziali, che si intende superare con il rinnovo in corso.

Un concreto esempio delle problematiche oggetto di contrasto, perché variamente applicate nei diversi consorzi agrari, è visibile nell’approfondito studio, consegnato da ANSACAP ad ASSOCAP da oltre un anno, finalizzato a dare una risposta giuridica a questi equivoci.

Questi brevi appunti non intendono essere una analisi approfondita del mondo consortile, con tutte le sue complessità storiche ed organizzative, ma solamente una fotografia, un po’ sfuocata, per consentire ricerche ed approfondimenti sui punti di specifico interesse.

I testi degli accordi economici collettivi sono riportati di seguito.